



Città di Vittoria
DIREZIONE FINANZA, PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
SVILUPPO ECONOMICO, E PARTECIPATE

“AREA SVILUPPO ECONOMICO”

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL MERCATO DEI FIORI E PER IL MERCATO DELLA FRUTTA E
DELLA VERDURA

SOMMARIO

PARTE I - I MERCATI

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Gestione
- Art. 4 Commissione di Mercato
- Art. 5 Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato.
- Art. 6 Direttore di Mercato
- Art. 7 Funzioni e compiti del Direttore di Mercato
- Art. 8 Produzioni, Merci e Servizi ammessi
- Art. 9 Accertamento del possesso dei requisiti

PARTE II - ATTIVITÀ MERCATO DEI FIORI

- Art. 10 Sede, proprietà e Area di Mercato
- Art. 11 Sistemi di compravendita
- Art. 12 Operatori ammessi durante le attività mercatali
- Art. 13 Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori
- Art. 14 Responsabilità
- Art. 15 Facchinaggio
- Art. 16 Calendario delle festività ed orari
- Art. 17 Tariffe e canoni
- Art. 18 Controlli e ordine pubblico
- Art. 19 Divieti
- Art. 20 Provvedimenti disciplinari e sanzioni
- Art. 21 Norme transitorie

PARTE III - ATTIVITÀ MERCATO DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA

Art. 22 Sede, proprietà e Area di Mercato

Art. 23 Sistemi di compravendita

Art. 24 Operatori ammessi durante le attività mercatali

Art. 25 Adempimenti a carico degli operatori venditori/acquirenti/dipendenti-collaboratori

Art. 26 Responsabilità

Art. 27 Facchinaggio

Art. 28 Calendario delle festività ed orari

Art. 29 Tariffe e canoni

Art. 30 Controlli e ordine pubblico

Art. 31 Divieti

Art. 32 Provvedimenti disciplinari e sanzioni

Art. 33 Norme transitorie

PARTE I - IL MERCATO

ARTICOLO 1 PREMESSA

Il presente Regolamento detta le norme che disciplinano il Mercato dei Fiori ed il Mercato della Frutta e Verdura del Comune di Vittoria (RG), istituito e gestito attualmente dal Comune stesso.

Tale Mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue, tra l'altro, le finalità di assicurare:

- la promozione dei prodotti floreali e ortofrutticoli locali;
- il libero svolgimento della concorrenza;
- la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
- l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi;
- la più ampia informazione floreale e commerciale.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE

1. Il Mercato dei Fiori ed il Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria (RG) sono entrambi <<Mercati all'ingrosso>> di proprietà comunale intesi come luogo di incontro, sia fisico sia virtuale, fra offerta e domanda delle produzioni, delle merci e dei servizi, del fiore e del florovivaismo, della frutta e verdura, rivenienti dalla filiera florovivaistica e ortofrutticola locale o ad esse connessi.

2. Le finalità del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria consistono nella distribuzione all'ingrosso dei fiori recisi e delle foglie ornamentali, dei prodotti ortofrutticoli locali, per la loro valorizzazione e commercializzazione.

3. Connotati caratterizzanti del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e della Verdura sono la libera concorrenza, la trasparenza, l'elevata concentrazione delle produzioni e delle merci, la facilità di scambio e di accesso alle informazioni, l'incontro di un gran numero di operatori.

ARTICOLO 3 GESTIONE

1. Il Comune di Vittoria attua prioritariamente la gestione diretta del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria per il tramite delle proprie articolazioni interne, intesa quale promozione del settore florovivaistico e frutticolo, meglio disciplinata agli articoli successivi.

2. Qualora l'Amministrazione dovesse decidere di esternalizzare tale gestione, il Consiglio Comunale dovrà determinarsi in tal senso: in tale evenienza si procederà con specifica procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento a soggetto privato, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune di Vittoria può affidare a Società Partecipate dell'Ente proprietario la gestione di alcuni servizi di supporto al funzionamento del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria, previa approvazione di un contratto di servizio da parte del Consiglio Comunale.

4. La gestione del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria è ispirata a principi di efficienza, trasparenza, correttezza, concorrenzialità e modernità.
5. Allo scopo di meglio coordinare le attività mercatali nonché rendere concreti i processi partecipativi degli operatori nel Mercato dei Fiori, della Frutta e della Verdura, il Comune di Vittoria collaborerà con le Associazioni e/o organismi settoriali e di categoria.

ARTICOLO 4

COMMISSIONE DI MERCATO

1. Presso il Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura è istituita la Commissione di Mercato così composta:
 - a) **PRESIDENTE:** Il Sindaco o un suo delegato, in rappresentanza dell'Ente Gestore;
 - b) Direttore del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura
 - c) Un componente in rappresentanza della Società di Gestione (in caso di gestione di servizi di supporto da parte di Partecipate)
 - d) Un Rappresentante dei produttori floricoli della provincia di Ragusa
 - e) Un Rappresentante dei produttori ortofrutticoli della provincia di Ragusa;
 - f) Un Rappresentante dei commercianti all'ingrosso del settore floricolo o ortofrutticolo della provincia di Ragusa;
 - g) Un Rappresentante dei rivenditori al minuto di prodotti ortofloro-frutticoli della provincia di Ragusa;
 - h) Un rappresentante del Servizio Igiene degli alimenti ASL di Ragusa;
 - i) Un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali e associazioni di categoria : COLDIRETTI – CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) – CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) – CONF-COOPERATIVE – CONFARTIGIANATO - CONFAGRICOLTURA - CONFESERCENTI – UNC (Unione Nazionale consumatori) - CONF-COMMERCIO - ASCOM);
2. Costituisce condizione indefettibile per la nomina a componente della Commissione di Mercato il possesso di tutti i requisiti, riferibili alle persone fisiche, di cui all'art. 11 del presente Regolamento e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all' art. 80, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
3. I Componenti della Commissione di Mercato dovranno impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo", in quanto applicabile, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura", stipulato tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", del 9 dicembre 2014.
4. Persone esperte nel settore dei mercati e altri rappresentanti di categoria possono essere invitati, in relazione alle questioni da trattare, dal Presidente a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto.
5. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 5

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO.

1. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione avviene mediante invito - da far pervenire ai componenti effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione - che rechi l'ordine del giorno.
3. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
4. Tutte le deliberazioni, sia in prima, che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Un dipendente dell'Ente Gestore è nominato quale segretario della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione, che deve essere letto, approvato dai rispettivi organismi e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario. Copia delle delibere adottate dalla Commissione dovranno essere trasmesse, tempestivamente, dal segretario all'Ente Gestore ed al Direttore di Mercato.
6. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vittoria.
7. I componenti della Commissione dovranno fornire la mail PEC per il recapito delle convocazioni della Commissione e segnalarne ogni variazione alla Direzione di Mercato.
8. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.
9. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre riunioni consecutive.
10. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.
11. La Commissione esercita principalmente attività consultiva nei confronti dell'Ente gestore in ordine ai seguenti procedimenti:
 - a) la regolamentazione dell'attività interna al Mercato dei Fiori ed al Mercato della Frutta e Verdura;
 - c) l'approvazione di tariffe da applicare agli operatori del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura che usufruiscono dei vari servizi interni;
 - d) la definizione dei requisiti degli operatori di mercato per essere ammessi a svolgere la loro attività al Mercato ;
 - e) la disciplina degli orari e dei giorni di accesso al Mercato dei Fiori ed al Mercato della Frutta e Verdura, di inizio e fine astazione per quanto concerne il Mercato dei Fiori, nonché il calendario annuale del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura;
 - f) la definizione di regole in merito alle modalità di conferimento ed al sistema e ordine di vendita dei prodotti floricoli, ortofrutticoli conferiti al Mercato;
 - g) la predisposizione di accertamenti e controlli sugli operatori del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura.
 - h) la proposta di modifiche e/o miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

i) la proposta di modifiche da apportare al Regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

12) La Commissione di Mercato, in caso di comportamenti trasgressivi da parte di operatori del Mercato che contravvengono al presente Regolamento ed alla Legge N. 125/1959 ma che, tuttavia non implicano reati penali, può deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art.15 della Legge 25 marzo 1959 N.125, e ratificare la sanzione disposta in casi gravi ed urgenti dal Direttore del Mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;

13) La Commissione di Mercato è chiamata ad esprimere parere vincolante:

a) sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso del Mercato emanati dal Direttore di Mercato a carico degli operatori-commercianti (Art. 20);

b) sui provvedimenti definitivi di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box emanati dal Direttore di Mercato a carico degli operatori-commercianti (Art. 20).

ARTICOLO 6

DIRETTORE DI MERCATO

1. Al Mercato Dei Fiori e al Mercato della Frutta e della Verdura è preposto un Direttore che è responsabile, nei confronti dell'Ente Gestore, del regolare funzionamento dei due Mercati e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e agli indirizzi dell'Ente Gestore e agli indirizzi della Commissione di Mercato.

2. Il Direttore è individuato dall'Ente Gestore, tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. La nomina e le funzioni di Direttore di Mercato possono essere conferite anche a dipendenti dell'Ente Gestore, purché in possesso dei requisiti sotto indicati.

4. Lo stato giuridico, il trattamento economico e il tipo di inquadramento del Direttore di Mercato è determinato dall'Ente Gestore nel rispetto del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dalla normativa di settore.

5. L'Ente Gestore individua il Direttore di Mercato tra i soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore agroalimentare, accertate attraverso la verifica di idoneo titolo di studio (**laurea vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, giuridiche, agrarie**) e dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

specializzazione professionale;

esperienze nella direzione **di mercati** all'ingrosso;

esperienze rilevanti in enti pubblici, in aziende commerciali, bancarie e/o industriali;

dottorato di ricerca e master universitari in materia economico-aziendale o in tecnologia agroalimentare;

altri titoli ritenuti rilevanti dall'Ente Gestore.

6. Costituisce condizione d'incompatibilità e di non conferibilità dell'incarico, l'esistenza di sentenze di condanna per violazione della legge 6 novembre 2012 n. 190

(anticorruzione) e successive modifiche e integrazioni, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni, del d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 (disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi).

7. Il Direttore di Mercato dovrà impegnarsi:

a) ad adeguare la propria condotta e i propri doveri professionali a quanto previsto nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012.

b) a non svolgere, a pena di decadenza, attività in conflitto d'interessi e/o incompatibili con l'Ente Gestore, né prestare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'Ente Gestore, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni.

8. Nel caso di mancata individuazione e nomina del Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta, le funzioni di direttore potranno essere assegnate dalla Giunta Comunale, al Direttore del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria.

ARTICOLO 7

FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore di Mercato è la figura preposta ad assicurare il regolare funzionamento del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura e dei servizi connessi, in ottemperanza alle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle disposizioni comunali..
2. Il Direttore di Mercato dispone dell'Ufficio Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura che costituisce l'unità operativa-amministrativa ed è munito di idonea dotazione organica costituita da personale dipendente del Comune di Vittoria, salvo diverse disposizioni.
3. Il Direttore di Mercato assolve ai seguenti compiti:
 - a) definisce i procedimenti amministrativi afferenti la gestione ed il funzionamento del Mercato;
 - b) attiva processi promozionali nonché garantire la diffusione e la fruibilità dei Servizi del Mercato dei Fiori, della Frutta e della Verdura.
 - c) partecipa, con voto consultivo, alla Commissione di Mercato, di cui è componente (Art. 4 sub 1 lett.b) ;
 - d) accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
 - e) cura e verifica le attività amministrative afferenti gli operatori di mercato;
 - f) vigila sull'osservanza del calendario, degli orari prestabiliti;
 - g) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura;
 - h) mantiene costantemente aggiornato il Registro degli Operatori;
 - i) compila le statistiche del Mercato giornaliero, settimanali ed annuali, nonché le relazioni riguardanti il Mercato dei Fiori ed il Mercato della Frutta e Verdura;
 - j) segnala all'Ente Gestore le carenze strutturali e organizzative del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura, proponendo, anche su segnalazione degli operatori di Mercato, le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la

- qualità dei servizi e a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;
- k) accerta che tutte le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
 - l) sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato, direttamente- se tale servizio viene svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore- o tramite i responsabili incaricati, se svolto da Società di Gestione.
 - m) può adottare i provvedimenti disciplinari come previsti all'Art. 20 del presente Regolamento e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbano il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengono alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo;
 - n) stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale dell'Ente Gestore che opera nel Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura;
 - o) emana ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni e, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emana tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il buon andamento delle attività di mercato;
 - p) interviene, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato;
 - q) svolge tutte le altre funzioni di controllo e vigilanza a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.
4. Il Direttore del Mercato, nell'esercizio dei suoi compiti,
- a) è coadiuvato da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso. Il rapporto d'impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale dipendente dal Comune e dai contratti vigenti nel tempo.
 - b) è affiancato dal Comando della Polizia Municipale che distaccherà presso il Mercato un idoneo numero di agenti di particolare competenza in ordine ai servizi che l'Amministrazione Comunale, sentito il Direttore del Mercato, determinerà.

ARTICOLO 8

PRODUZIONI, MERCI E SERVIZI AMMESSI

1. Le produzioni, le merci nonché i servizi ammessi sono classificati secondo le vigenti norme comunitarie.
2. In ottemperanza alle disposizioni comunitarie possono essere immessi sul mercato produzioni, merci e servizi della filiera florovivaistica, ortofrutticola.
3. Tutte le produzioni/merci florovivaistiche ammesse devono essere ben identificate con indicazione esatta e ben visibile dell'impresa produttrice o venditrice.
4. Costituiscono oggetto di attività mercatali anche le attività di contrattazione e compravendita di servizi annessi e connessi alla filiera florovivaistica e della produzione del fiore e del florovivaismo, della filiera ortofrutticola

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

I Venditori, i Compratori, gli Astatori, in occasione di partecipazione a bandi, di richiesta di provvedimenti amministrativi (concessioni, concessioni-contratto, autorizzazioni, rinnovi e/o proroghe, etc.) e in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente Gestore devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti:

1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. che non sussistono (con riferimento ai soggetti indicati al successivo comma 3) le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Quanto indicato ai precedenti numeri 1 e 2 vale anche se la sentenza, o il decreto ovvero la misura interdittiva, sia stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori

generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4. di non aver riportato gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016);

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. di non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito al possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti simili o analoghi;

9. non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifici la sussistenza del medesimo requisito;

10. di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, nel caso siano stati vittime di tali reati, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

11. di non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le decisioni siano imputabili a un unico centro decisionale;
12. di possedere i requisiti morali di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 2011 in materia di antimafia;
13. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.71 del d.lgs. 59 del 2010;
14. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 228 del 2001;
15. di essere consapevole di essere sottoposto ad un controllo preventivo antimafia, ex art. 84, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
16. di impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità;
17. di essere in regola con l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria e della normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;
18. di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;
19. di conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni", con applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;
20. di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

PARTE II - ATTIVITÀ MERCATO DEI FIORI

ARTICOLO 10

SEDE, PROPRIETÀ E AREA DI MERCATO

1. La Sede del Mercato dei Fiori è stabilita nel Comune di Vittoria in Piazza Berlinguer e, come rilevata dalle planimetrie e cartografie dell'Ente, depositate presso gli uffici competenti, occupa una superficie complessiva di 10.000 mq di cui:

- 5.000 mq destinati ad Area Parcheggio
- 5.000 mq occupati da prefabbricati in cemento armato, costituiti rispettivamente:
 - a) da un locale prefabbricato di circa mq 650 comprendente la <<Sala d'Asta>> e, sottostanti, l'Area uffici e l'Area servizi destinata per le attività mercatali con modalità di compravendita diretta fra operatori, all'araba ovvero *face to face*;
 - b) dal <<Plateatico>> rappresentato da un locale prefabbricato di circa mq 2.000 comprendente uno spazio adibito alla sosta carrelli e movimentazione fiori, da punto di carico e scarico merci;

c) da un'Area di circa 2.350 mq all'interno della quale possono essere ubicati fino ad un numero di 6 (sei) Uffici-Box da assegnare tramite Bando Pubblico ed il cui allestimento e dotazione di celle frigorifere rimangono a carico degli assegnatari.

L'aggregato così composto definisce la cosiddetta struttura mercatale essa è di proprietà del Comune di Vittoria e costituisce bene del patrimonio comunale.

ARTICOLO 11 SISTEMI DI COMPRAVENDITA

1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato nonché la disciplina delle attività mercatali sono stabilite con Atto del Direttore Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta.

2. Le forme di compravendita consentite sono:

A) COMPRAVENDITA DIRETTA FRA OPERATORI - alla araba ovvero *face to face*.

a. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.

b. All'esterno del Mercato floricolo è vietato effettuare operazioni di compravendita di prodotti florovivaistici ad una distanza inferiore a m 500 dalla struttura, salvo le attività private già assentite.

c. I prodotti dovranno affluire sul mercato entro l'ora stabilita e prima dell'inizio delle contrattazioni debbono essere sistemati sugli appositi banchi di vendita.

d. Gli operatori sul mercato debbono attendere alle contrattazioni astenendosi da ogni molestia nella vendita e nell'acquisto della merce, dal vociare, da diverbi, da parole o fatti sconvenienti. Inoltre debbono astenersi dal toccare in malo modo i fiori o dallo scuotere violentemente i mazzi durante le contrattazioni.

e. Nel caso di trasgressione e qualora l'operatore diffidato non si attenga alle norme di cui sopra, potrà essere allontanato dal mercato.

f. Gli acquirenti non potranno con segni o parole, né in qualsiasi altro modo, intervenire nelle contrattazioni, se non siano interessati direttamente nelle medesime.

g. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area Servizi ubicata all'interno del Mercato, avviene con una contrattazione libera fra le parti - acquirente e venditore; i venditori assegnatari di Box attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita.

B) COMPRAVENDITA A MEZZO ASTA A TEMPO con orologio o altra apparecchiatura elettronica idonea.

a. La gestione dell'asta viene affidata secondo le modalità stabilite da apposita Deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di Mercato.

b. La vendita avviene al rialzo secondo le modalità annunciate dall'astatore, la cui individuazione viene effettuata dal Direttore di Mercato tra soggetti privati anche operanti all'interno della struttura, previa verifica dei requisiti soggettivi (Art.9)

c. Prima della vendita viene data comunicazione della quantità minima e massima.

d. La vendita viene realizzata nel momento in cui appare il numero del compratore sul quadrante dell'orologio. In caso di guasti o di cattivo funzionamento dell'orologio o di altre apparecchiature elettroniche, l'astatore decide se la vendita sia stata effettuata o meno.

e. E' vietato toccare la merce esposta ed esprimere giudizi che possano influenzare gli altri acquirenti.

f. In caso di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche e nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al punto A), l'asta potrà essere tenuta da banditori autorizzati dal Direttore.

ARTICOLO 12

OPERATORI AMMESSI DURANTE LE ATTIVITÀ MERCATALI

1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato avviene tramite sistemi e modalità di pagamento telematici ed è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.

2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dal Comune.

3. Gli operatori ammessi nel mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro.

4. L'aggregato degli operatori ammessi sono: i produttori, i commercianti, gli operatori di servizi della filiera florovivaistica, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali, consumatori.

5. L'aggregato dei produttori comprende esclusivamente gli assegnatari di Box o loro incaricati i quali dovranno dimostrare tale qualifica con regolare delega del produttore rappresentato:

- produttori floricoli e florovivaistici, singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
- aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
- commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti, astatori, della filiera florovivaistica.

6. L'aggregato dei commercianti comprende:

- commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
- commercianti esportatori / importatori;
- imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti del florovivaismo;
- gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- cooperative di consumo e di comunità.

7. Operatori in imprese di **Servizi nella filiera florovivaistica** siano essi insediati nell'Area Servizi o meno.

8. **Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori** dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera florovivaistica in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia di operatori, dal Comune avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.

9. I **Visitatori Occasionali autorizzati con pass giornalieri** motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore florovivaistico anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.

10. I **consumatori** potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dal Comune con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

ARTICOLO 13

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI PRODUTTORI/COMMERCANTI/DIPENDENTI - COLLABORATORI.

1. I **produttori** interessati ad operare nel Mercato dei Fiori durante le operazioni mercatali devono:

- presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione necessaria;
- acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-produttori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
- iscriversi nel Registro degli Operatori-produttori - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
- essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
- impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;
- assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
- rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. I **commercianti** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono:

- presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione che soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
- acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-commercianti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
- iscriversi nel Registro degli Operatori-commercianti - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
- essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
- impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
- assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
- accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato;

– rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Gli **accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Vittoria e presso l'Ufficio del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura del Comune di Vittoria (RG).

ARTICOLO 14 RESPONSABILITÀ

1. L'ente gestore non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.

2. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

ARTICOLO 15 FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Comune, sono eseguite dagli operatori medesimi.

2. Ove il servizio di facchinaggio sia dato in concessione, i relativi addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

ARTICOLO 16 CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ ED ORARI

1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato sono stabiliti con Atto del Direttore del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta, su indicazioni dell'Ente gestore.

2. Il Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura può in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.

3. Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.

4. I giorni di ordinaria attività del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura sono individuati tra il lunedì e il sabato di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nella domenica, salvo ulteriori disposizioni.

ARTICOLO 17 TARIFFE E CANONI

1. Le Tariffe ed i Canoni dei Box, dei parcheggi esterni, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, sono stabilite dal Comune.
2. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni dei Box dovranno essere versati in rate mensili anticipate, pena l'impossibilità di partecipare alle operazioni mercatali.
4. I corrispettivi relative al costo per il rilascio delle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 18 CONTROLLI ED ORDINE PUBBLICO

Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ivi inclusa la Polizia Locale.
Ove possibile il Comune può stipulare appositi contratti con operatori del settore della *security* per i controlli sugli accessi e mantenimento dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 19 DIVIETI

1. Vigie il divieto di ingresso nei confronti di soggetti terzi non titolati e non autorizzati.
2. Nei confronti degli operatori vige il divieto di:
 - entrare nel Mercato dei Fiori in assenza di autorizzazione;
 - sostare con il proprio mezzo al di fuori degli spazi/parcheggi indicati dalla segnaletica;
 - entrare nel Mercato dei Fiori con autorizzazione non valida e/o scaduta;
 - operare nel Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura prima di aver ottemperato a tutte formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
 - compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
 - occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
 - depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
 - avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
 - compiere operazioni di compravendita di prodotti frutticoli ammesse all'interno del Mercato, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato dei Fiori, salvo le attività private già esistenti;
 - ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
 - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
 - venire a dverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
 - intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
 - affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;

- introdurre animali;
- detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
- abbandonare rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.

3. I collaboratori / accompagnatori devono:

- collaborare alle operazioni di compravendita a cui sono abilitati, pena l'espulsione dal Mercato dei Fiori e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

4. Per il Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura e per il personale assegnato all'Ufficio del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura è vietato:

- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti frutticoli o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera;
- operare in attività del settore frutticolo e ad esse attinenti;
- svolgere altre attività lavorative;
- effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica e frutticola;
- far parte di società aventi oggetto attività nella filiera frutticola.

ARTICOLO 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Il Direttore del Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura può comminare provvedimenti disciplinari e sanzionatori per:

- a. violazione ai divieti di cui ai precedenti articoli;
- b. morosità accertata nel pagamento di quanto dovuto;
- c. cessione totale o parziale del posteggio/box in favore di terzi;
- d. perdita requisiti prescritti per l'esercizio di attività di produttore agricolo o di operatore commerciale;
- e. gravi scorrettezze commerciali;
- f. occupazione nelle attività di vendita, da parte degli operatori assegnatari di posteggio/box, di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella superficie assegnata;
- g. accertata inattività completa di occupazione del posteggio/box per novanta (90) giorni consecutivi o per centoventi (120) giorni complessivi in un anno, fatta salva ogni giustificazione di tale circostanza;
- h. tutte le violazioni non esplicitamente richiamate nel presente articolo e comunque per le violazioni alle disposizioni dirigenziali e/o direttoriali.

2. Nei confronti degli operatori di mercato, produttori, commercianti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, violazione alle disposizioni/ordinanze, direttoriali, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari/amministrative così come di seguito graduate e specificate:

- a) nei casi di lieve infrazione può emettere diffida scritta semplice senza provvedimento di sospensione da ogni attività nel mercato oppure diffida scritta con sospensione da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;

c) nei casi gravi ed urgenti, può decretare la sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di Mercato la quale lo deve ratificare entro tre giorni pena la perdita di efficacia;

d) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso a carico degli operatori-commercianti, con provvedimento amministrativo motivato, sentita la Commissione di Mercato;

e) provvedimento definitivo di inibizione all'ingresso e contestuale revoca definitiva dell'assegnazione del posteggio o box a carico degli operatori-produttori, con provvedimento amministrativo motivato, sentita la Commissione di Mercato.

3. Nei confronti degli operatori di mercato, produttori, commercianti, dipendenti e collaboratori che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le violazioni di cui al precedente comma 1, per le violazioni alle disposizioni/ordinanze dirigenziali e direttoriali, sono previste le sanzioni amministrative e pecuniarie nella misura prevista dall'art. 7 bis, T.U.E.L.L., D, L.vo n. 267/2000 e s.m.i., e dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

4. A tutela della proprietà e del Comune i soggetti terzi responsabili di violazioni al presente Regolamento saranno perseguiti nei termini di legge sia in materia di diritto amministrativo sia in materia di diritto penale.

5. Nei periodi di sospensione, gli assegnatari di posteggio/box soggetti al provvedimento non possono compiere nessuna operazione commerciale all'interno del mercato.

6. Avverso i provvedimenti sanzionatori sono ammessi ricorsi con le modalità e i termini previsti dalla normativa di settore.

7. La notificazione dei provvedimenti sanzionatori è eseguita a mezzo degli operatori di Polizia Municipale ovvero a mezzo messo notificatore nel luogo di elezione di domicilio che coincide con il posteggio assegnato.

Tutte le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti, per le violazioni di cui al presente Regolamento, restano a carico del trasgressore.

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e consuetudini in materia.

ARTICOLO 21 NORME TRANSITORIE

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

PARTE III - ATTIVITÀ MERCATO FRUTTA E VERDURA

ARTICOLO 22 SEDE, PROPRIETÀ E AREA DI MERCATO

1. La Sede del Mercato della Frutta è stabilita nel Comune di Vittoria in Piazza Berlinguer e, come rilevata dalle planimetrie e cartografie dell'Ente, occupa una superficie complessiva di 5.000 mq rappresentata da strutture con copertura in metallo e acciaio dove possono essere allocati fino a N° 9 (nove) Box.

ARTICOLO 23

SISTEMI DI COMPRAVENDITA

1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato nonché la disciplina delle attività mercatali sono definiti con Atto del Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura, su indicazioni dell'Ente gestore.
2. Le contrattazioni prima dell'apertura e dopo la chiusura sono proibite.
3. All'esterno del Mercato della Frutta e Verdura è vietato effettuare operazioni di compravendita di prodotti frutticoli ed ortofrutticoli locali ad una distanza inferiore a m 500 dalla struttura, salvo le attività private già assentite.
4. I prodotti dovranno affluire sul mercato entro l'ora stabilita e prima dell'inizio delle contrattazioni debbono essere sistemati sugli appositi banchi di vendita.
5. Gli operatori sul Mercato debbono attendere alle contrattazioni astenendosi da ogni molestia nella vendita e nell'acquisto della merce, dal vociare, da diverbi, da parole o fatti sconvenienti. Inoltre debbono astenersi dal toccare in malo modo i fiori o dallo scuotere violentemente i mazzi durante le contrattazioni.
6. Nel caso di trasgressione e qualora l'operatore diffidato non si attenga alle norme di cui sopra, potrà essere allontanato dal mercato.
7. Gli acquirenti non potranno con segni o parole, né in qualsiasi altro modo, intervenire nelle contrattazioni, se non siano interessati direttamente nelle medesime.
8. La compravendita diretta fra operatori - alla araba ovvero *face to face*, costituisce la forma esclusiva di contrattazione all'interno del Mercato della Frutta e Verdura di Vittoria, fermo restando sperimentazioni finalizzate a rendere più appetibile il mercato e quindi a potenziare il pacchetto clienti per una migliore valorizzazione dei prodotti della filiera frutticola.
9. La compravendita diretta, si svolge all'interno dell'Area di Mercato, avviene con una contrattazione libera fra le parti - acquirente e venditore; i venditori assegnatari di Box attendono l'arrivo degli acquirenti-compratori e qualora questi manifestano interesse per la produzione/merce esposta avviano dapprima una consultazione, quindi la trattativa ed infine la transazione con definizione dell'operazione di compravendita

ARTICOLO 24

OPERATORI AMMESSI DURANTE LE ATTIVITÀ MERCATALI

1. L'ingresso e la partecipazione alle operazioni di mercato avviene tramite sistemi e modalità di pagamento telematici ed è strettamente riservata agli operatori di cui al presente articolo, salvo attuazione di forme sperimentali di compravendita da disciplinarsi in modo specifico.
2. Tutti gli operatori di Mercato devono essere preventivamente autorizzati ossia dotarsi di apposita tessera; la tessera costituisce documento autorizzatorio e identificativo e si consegue con l'atto di iscrizione nell'apposito Registro degli Operatori a seguito di regolarizzazione amministrativa e versamento oneri secondo modalità ed importi fissati dal Comune.
3. Gli operatori ammessi nel Mercato, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per le attività imprenditoriali praticate ed in materia di sicurezza sul lavoro.
4. L'aggregato degli operatori ammessi sono: i produttori, i commercianti, gli operatori di servizi della filiera frutticola, collaboratori/dipendenti delle predette categorie, visitatori autorizzati occasionali, consumatori.

5. L'aggregato dei produttori comprende esclusivamente gli assegnatari di box o loro incaricati i quali dovranno dimostrare tale qualifica con regolare delega del produttore rappresentato:

- produttori frutticoli singoli o associati, anche se occasionali, in persona fisica / giuridica;
- aggregazioni in Organizzazione di Produttori, Associazioni di Produttori, Consorzi o Cooperative di Produttori;
- commercianti all'ingrosso, o aggregazioni di commercianti della filiera frutticola.

6. L'aggregato dei commercianti comprende:

- commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
- commercianti esportatori / importatori;
- imprese dedite alla lavorazione trasformazione dei prodotti frutticoli
- gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- cooperative di consumo e di comunità.

7. Operatori in imprese di Servizi nella filiera frutticola siano essi insediati nell'Area Servizi o meno.

8. Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori dell'aggregato dei venditori, degli acquirenti e degli operatori della filiera frutticola in numero massimo disciplinato per ciascuna tipologia di operatori, dal Comune avuto riguardo del rispetto del flusso di persone durante le attività mercatali; l'Ente Gestore stabilirà criteri e metodi in ordine ai requisiti minimi soggettivi dei Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori ammessi a collaborare nelle operazioni mercatali.

9. I Visitatori Occasionali autorizzati con pass giornalieri motivati da ragioni di studio e/o turistico, nonché rappresentanti di altre strutture mercatali ovvero del settore frutticolo anche di altre realtà nazionali e internazionali, nelle vesti di potenziali futuri operatori, nelle vesti di rappresentanti e organizzazioni professionali, possono essere autorizzati compatibilmente con le attività di mercato, dall'Ente Gestore, previa prenotazione da richiedersi con adeguato preavviso.

10. I Consumatori potranno essere autorizzati, in giornate calendarizzate o in modo sistematico e continuativo, secondo modalità e tariffazione che saranno definite dal Comune con successivi provvedimenti, in fascia oraria differente da quella di vendita all'ingrosso nella fascia oraria terminale della giornata mercatale.

ARTICOLO 25

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI OPERATORI PRODUTTORI/COMMERCianti/DIPENDENTI - COLLABORATORI.

1. I **Produttori** interessati ad operare nel Mercato durante le operazioni mercatali devono:

- presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione necessaria;
- acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-produttori ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
- iscrivere nel Registro degli Operatori-produttori - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
- essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
- impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori;

- assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori;
 - conformarsi a metodi di produzione e commercializzazione coerenti con gli standard di qualità della legislazione vigente e richiesti come condizioni di accesso al Mercato;
 - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I **commercianti** interessati ad operare nel Mercato della Frutta e Verdura durante le operazioni mercatali devono:
- presentare istanza autorizzativa indirizzata al Comune corredata della documentazione che soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi della categoria di appartenenza;
 - acquisire l'iscrizione nel Registro degli Operatori-commercianti ed essere dotati di apposita tessera identificativa;
 - iscrivere nel Registro degli Operatori-commercianti - sezione Dipendenti/Collaboratori i propri Dipendenti e/o Collaboratori e dotarli di apposita tessera identificativa;
 - essere in regola con il versamento delle Tariffe e Canoni di Mercato;
 - impegnarsi a rispettare il Regolamento di Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura per sé e per i propri Dipendenti e/o Collaboratori e/o Accompagnatori;
 - assumere piena responsabilità in solido dell'operato dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o accompagnatori;
 - accettare gli standard di qualità e commercializzazione del Mercato della Frutta e Verdura;
 - rispettare la legislazione vigente in materia produttiva, commerciale, di lavoro, previdenziale, fiscale ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Gli **accompagnatori** dei commercianti acquirenti dovranno essere identificati previa compilazione di apposita modulistica, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La modulistica necessaria sarà resa disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Vittoria e presso l'Ufficio del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura del Comune di Vittoria (RG).

ARTICOLO 26 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Vittoria non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di produzioni e/o merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro dipendenti e/o collaboratori e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

ARTICOLO 27 FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Comune, sono eseguite dagli operatori medesimi.
2. Ove il servizio di facchinaggio sia dato in concessione, i relativi addetti alle operazioni di facchinaggio, siano essi persona fisica ovvero dotati di personalità giuridica, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune secondo forme, modalità e tariffe opportunamente predefinite.

ARTICOLO 28 CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ ED ORARI

1. Gli orari di apertura e chiusura del Mercato della Frutta e Verdura sono stabiliti dal Comune di Vittoria.
2. Il Direttore Mercato dei Fiori e del Mercato della Frutta e Verdura può in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di ingresso al Mercato della Frutta e Verdura possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi; devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
4. I giorni di ordinaria attività del Mercato della Frutta e Verdura sono individuati tra il lunedì e il sabato di ogni settimana; il giorno di chiusura settimanale è stabilito nella domenica, salvo ulteriori disposizioni.

ARTICOLO 29 TARIFFE E CANONI

1. Le Tariffe ed i Canoni dei Box, dei parcheggi esterni, delle Tessere degli operatori per ciascuna categoria, sono stabilite dal Comune.
2. I corrispettivi delle Tariffe e Canoni relativi ai Box dovranno essere versati in rate mensili anticipate, pena l'impossibilità di partecipare alle operazioni mercatali.
4. I corrispettivi relative al costo per il rilascio delle Tessere, dovranno essere versati in un'unica soluzione, anticipata per l'anno solare in corso, entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 30 CONTROLLI ED ORDINE PUBBLICO

Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.
Il mantenimento dell'Ordine Pubblico viene assicurato dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ivi inclusa la Polizia Locale.
Ove possibile il Comune può stipulare appositi contratti con operatori del settore della *security* per i controlli sugli accessi e mantenimento dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 31 DIVIETI

1. Vigè il divieto di ingresso nei confronti di soggetti terzi non titolati e non autorizzati.

2. Nei confronti degli operatori vigè il divieto di:

- entrare nel Mercato della Frutta e Verdura in assenza di autorizzazione;
- sostare con il proprio mezzo al di fuori degli spazi/parcheggi indicati dalla segnaletica;
- entrare nel Mercato della Frutta e Verdura con autorizzazione non valida e/o scaduta;
- operare nel Mercato della Frutta e Verdura prima di aver ottemperato a tutte le formalità di legge, amministrative e nel versamento di canoni e tariffe;
- compiere operazioni di mercato, sia di vendita e sia di acquisto, a mezzo di persona non preventivamente autorizzata;
- occupare gli spazi diversi da quelli attribuiti ovvero occupare spazi destinati alla viabilità di mercato;
- depositare merce o oggetti al di fuori dei limiti degli spazi di vendita assegnati;
- avviare attività mercatali fuori dagli orari stabiliti;
- compiere operazioni di compravendita di prodotti frutticoli ammesse all'interno del Mercato della Frutta e Verdura, nelle ore concomitanti all'attività di mercato, in un raggio di m 500 dalla struttura del Mercato della Frutta e Verdura, salvo le attività private già esistenti;
- ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di concorrenza sleale;
- venire a dverbio o usare parole o modi sconvenienti o recare molestie o intralcio agli altri operatori;
- intervenire o interferire in qualsiasi modo in contrattazioni in corso fra altre persone;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- introdurre animali;
- detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute ed incolumità pubblica;
- abbandonare rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori;
- per i titolari di box divieto di vendita di tipologie merceologiche diverse da quelle per la cui vendita è stato concesso l'utilizzo del box con riferimento alla natura commerciale dell'impresa dichiarata nell'istanza di assegnazione.

3. I **collaboratori / accompagnatori** devono:

- collaborano alle operazioni di compravendita a cui sono abilitati, pena l'espulsione dal Mercato e, in caso di condotta reiterata, il definitivo diniego di accesso alla struttura mercatale;

4. Per il Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura e per il personale assegnato all'Ufficio del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura è vietato:

- compiere operazioni commerciali e creditizie di qualsiasi genere aventi per oggetto prodotti frutticoli o connessi al commercio di produzioni, merci e servizi della filiera;
- operare in attività del settore frutticolo e ad esse attinenti;
- svolgere altre attività lavorative;
- effettuare consulenze tecniche e svolgere attività commerciali di qualsiasi genere connesse alla filiera florovivaistica e frutticola;
- far parte di società aventi oggetto attività nella filiera frutticola.

ARTICOLO 32
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Il Direttore del Mercato dei Fiori e della Frutta e Verdura può comminare provvedimenti disciplinari e sanzionatori come sanciti all'Art. 20 del presente Regolamento.

ARTICOLO 33
NORME TRANSITORIE

1. Tutte le disposizioni regolamentari e ordinanze sindacali e/o dirigenziali previgenti e incompatibili con il presente regolamento si intendono abrogate a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.